

ALLEGATO A

**OBIETTIVI DI GESTIONE
DELLE SOCIETA PARTECIPATE ED ENTI
(ART. 147-QUATER DEL D.LGS. 267/2000 E
ART. 19, COMMI 5-7, DEL D.LGS. 175/2016)**

1. Premessa

L'art. 147-*quater* del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), aggiunto dal D.L. 174/2012 e successivamente modificato, disciplina le modalità dei controlli sulle società partecipate non quotate. In particolare, il comma 2 prevede che “[...] *l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.*”

Gli artt. 22, 23 e 24 del “Regolamento i dei controlli interni”, approvato con deliberazione del C.C. n. 5 del 5.03.2013, modificato con delibera di C.C. n. 53/ 2013, recano la disciplina attuativa del citato art. 147-*quater* del TUEL.

A sua volta, l'art. 19, commi 5-7, del D.Lgs. 175/2016 (“Testo unico delle società a partecipazione pubblica”) ha stabilito che

“5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale, e tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.

6. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.

7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie [...]”.

Si ricorda che l'articolazione del sistema informativo attinente ai rapporti con le singole società partecipate e gli standard quantitativi e qualitativi di gestione dei servizi sono distintamente disciplinati dagli statuti sociali, dai contratti di servizio e, ove presenti, dai relativi disciplinari o capitolati di servizio, comunque denominati, ai quali si fa riferimento.

Rispetto a quanto previsto dall'art. 147-*quater*, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 19, commi 5-7, del D.Lgs. 175/2016, nel presente Documento Unico di Programmazione (DUP) sono indicati obiettivi generali e specifici di gestione, ulteriori ed integrativi rispetto a quanto disciplinato dai contratti di servizio.

Gli obiettivi generali di gestione sono riportati al successivo punto 3. Gli obiettivi specifici sono riportati nell'ambito degli obiettivi contenuti nel corpo centrale del Documento Unico di Programmazione nella Misura Programma _____. Gli obiettivi potranno essere oggetto di revisione ed aggiornamento.

Si precisa che le misure di razionalizzazione previste dal Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette e indirette, adottato nell'anno 2020 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, integrano, con riferimento a ciascuna società, gli obiettivi specifici approvati con il presente atto.

2. Destinatari

Gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dal Comune di San Giuliano Terme per le società si applicano direttamente alle stesse ove il Comune ne detenga una partecipazione di controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e, ai sensi dell'art. 22 del regolamento comunale citato, alle società di capitali di cui il comune detiene una quota superiore al 10% del capitale sociale.

Nelle società non controllate ai sensi della sopra richiamata disposizione, gli indirizzi e gli obiettivi approvati dal Comune di San Giuliano Terme, ove non siano direttamente conseguenti a norme di legge e non siano parte di contratti di servizio, si applicano nella misura in cui sono recepiti da parte delle rispettive assemblee di coordinamento dei soci, previste dalle convenzioni ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000, dalle eventuali assemblee di patto e/o dalle assemblee dei soci.

3. Obiettivi generali per le società e gli enti

Le società e gli enti improntano la propria attività a criteri di legalità, buon andamento, economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza nonché al rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione Europea.

È obiettivo comune a tutte le società ed enti realizzare bilanci non in perdita; allo scopo, detti soggetti sono tenuti a programmare la propria gestione e ad assumere ogni misura correttiva, nel corso dell'esercizio, utile a perseguire e realizzare il pareggio o l'utile/avanzo di bilancio.

Le società e gli enti assumono come principio di gestione il contenimento dell'indebitamento. In analogia agli enti locali da cui sono partecipate, salvo l'utilizzo di anticipazioni di cassa finalizzate a superare momentanee carenze di liquidità, ricorrono all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento finalizzate all'accrescimento del proprio patrimonio, con contestuale adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento nei quali è evidenziata l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi futuri nonché le modalità con cui è assicurata la sostenibilità nel tempo del servizio del debito.

Le società e gli enti, secondo la rispettiva natura, sono tenuti al rispetto puntuale delle disposizioni normative in materia di contenimento della spesa, di procedure di appalto e di contratti, di personale e di incarichi, nonché di vincoli di finanza pubblica.

Le società sono tenute al puntuale rispetto della disciplina introdotta dal D.Lgs. 175/2016 ed all'attuazione delle misure specificamente previste per ciascuna di esse nel Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette e indirette.

4. Trasparenza e prevenzione della corruzione

Le società e gli enti soggetti sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dalla Legge 190/2012 (prevenzione della corruzione), dal D.Lgs. 33/2013 (pubblicità e trasparenza) e dal D.Lgs. 39/2013 (cause di incompatibilità e inconfiribilità).

Alla luce delle significative modifiche normative intervenute e con particolare riferimento al D.Lgs. 97/2016

(*“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 dicembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*), l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con Delibera n. 1134 del 08.11.2017, ha approvato le *“Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazione e degli enti pubblici economici”*, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 284 del 05.12.2017.

Le Nuove linee guida disciplinano l'applicazione delle disposizioni in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione che la legge pone direttamente in capo alle società e agli enti controllati o partecipati nonché agli enti privati a cui è affidato lo svolgimento di attività di pubblico interesse.

Pertanto, tali società ed enti sono tenuti a dare puntuale attuazione alle norme di legge vigenti in materia secondo le modalità indicate dalla citate Nuove linee guida dell'ANAC.

In tale contesto, le presenti indicazioni sono finalizzate a dare impulso ed a promuovere l'adozione delle misure prescritte in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

4.1. Ambito soggettivo di applicazione

In tema di trasparenza, l'art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013, introdotto dal D.Lgs. 97/2016, disciplina l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni sia per quanto riguarda l'accesso civico generalizzato che gli obblighi di pubblicazione.

Per quanto riguarda invece le misure di prevenzione della corruzione diverse dalla trasparenza, l'art. 1, comma 2- bis, della Legge 190/2012, introdotto dal D.Lgs. 97/2016, stabilisce che tanto le pubbliche amministrazioni che i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013 sono destinatari delle indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione (PNA) ma, mentre le prime sono tenute ad adottare un Piano della trasparenza e della prevenzione della corruzione (PTPC), i soggetti di cui al citato art. 2-bis, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 devono adottare “misure integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2011, n. 231” con riferimento alle funzioni svolte e in relazione alla propria specificità organizzativa.

Occorre sottolineare come, con riferimento alle società *in house*, l'ANAC, al paragrafo 2.1 delle Nuove linee guida, ha precisato che: *“Ai fini delle presenti linee guida, per amministrazione controllante deve intendersi non solo quella titolare delle partecipazioni ma anche, quando non coincidente, l'amministrazione che esercita un effettivo potere di controllo e indirizzo dell'attività sociale [...]”*. Pertanto,

nel caso di società in house, deve ritenersi “controllante” anche l’amministrazione che esercita il potere di controllo analogo sulla società partecipata, potendone determinare gli obiettivi strategici e le decisioni significative, così come previsto dalla definizione contenuta nell’art. 5 del d.lgs. 50/2016”.

Ricordando che sul sito istituzionale del Comune è effettuata la pubblicazione dei dati di cui all’art. 22 del D.Lgs. 33/2013, si rinvia al sito delle società e degli enti per le ulteriori informazioni che queste sono direttamente tenuti a pubblicare.

Nel paragrafo 3.1.5 delle Nuove linee guida l’ANAC ha rilevato che lo scioglimento di una società non comporta l’immediata estinzione della stessa ma l’inizio di una nuova fase, detta liquidatoria, volta al pagamento dei creditori ed alla ripartizione ai soci dell’eventuale residuo attivo. In tale contesto, considerando i tempi lunghi con i quali la liquidazione può giungere a conclusione e che l’attività sociale viene spesso proseguita, l’avvio della liquidazione non esime tale società dall’attenersi alle disposizioni in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione.

4.2. Vigilanza sull’adozione di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza e promozione dell’adozione delle misure

Le società e gli enti di cui al paragrafo precedente sono tenuti, per quanto di rispettiva competenza, alla puntuale attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione che la legge pone loro direttamente in capo, con le modalità definite dalle Nuove linee guida approvate dall’ANAC con la citata Delibera n. 1134 del 08.11.2017.

Nel quadro definito da tali disposizioni, le presenti Direttive danno impulso e promuovono l’adozione delle misure prescritte, come previsto dal paragrafo 4 delle Nuove linee guida. In particolare, di seguito, si forniscono indicazioni integrative di quelle contenute nella disciplina di riferimento.

4.3. Adozione del “modello 231” e delle relative misure integrative da parte delle società e degli enti

Con la revisione degli statuti delle società, sia controllate che partecipate, e degli enti, sono state introdotte clausole statutarie che prevedono come obbligatoria l’adozione del “modello 231”. Per tutte quelle società ed enti di diritto privato i cui statuti non recano una tale disposizione, con le presenti direttive si conferma la necessità che sia provveduto ad adottare il “modello 231”.

In ogni caso, si ricorda che i soggetti di cui al citato art. 2-bis, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 devono adottare “*misure integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2011, n. 231*” con riferimento alle funzioni svolte e in relazione alla propria specificità organizzativa, finalizzate alla prevenzione della corruzione. In tale modello devono essere riunite, in una sezione apposita e chiaramente identificabili, le misure integrative, adottate dall’organo amministrativo, elaborate dal Responsabile della prevenzione della corruzione in stretto coordinamento con l’organo che svolge le funzioni di l’Organismo di vigilanza (OdV).

Per le società a partecipazione pubblica non di controllo e le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati di cui al comma 3 dell’art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013, le misure da adottare sono riportate, rispettivamente, ai paragrafi 3.3 e 3.4 delle Nuove linee guida dell’ANAC.

4.4. Contenuti del “modello 231” per le società in controllo pubblico e le società *in house*

Le Nuove linee guida dell’ANAC, al paragrafo 3.1.1, individuano e descrivono i *contenuti minimi delle misure* da adottare da parte delle società in controllo pubblico (ivi incluse le società *in house*).

Rinviando integralmente alle Nuove linee guida per quanto riguarda la descrizione dei contenuti minimi, se ne riporta qui il solo elenco sintetico:

- a) Individuazione e gestione dei rischi di corruzione;
- b) Sistema dei controlli;
- c) Codice di comportamento;
- d) Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali;
- e) Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali;
- f) Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici;
- g) Formazione;
- h) Tutela del dipendente che segnala illeciti;

- i) Rotazione o misure alternative;
- j) Monitoraggio.

Fermi restando i contenuti minimi delle misure di prevenzione della corruzione sopra richiamati, come specificati dalle Nuove linee guida dell'ANAC, le società e gli enti controllati dal Comune di San Giuliano Terme, nonché le società *in house*, adottano, con proprie modalità organizzative, ulteriori misure di prevenzione della corruzione, individuando le connesse azioni di monitoraggio e controllo, relative almeno ai seguenti ambiti e contenuti:

- k)** Compensi attribuiti all'organo amministrativo ed a quello di controllo, con riferimento a quanto previsto dall'art. 11, commi 6-7-8, del D.Lgs. 175/2016 o da altre disposizioni di legge applicabili, ivi incluso l'art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012 come modificato dall'art. 17, comma 3, della Legge 124/2015;
- l) Rimborsi delle spese di missione spettanti ai membri dell'organo amministrativo;
- m) Reclutamento di personale dipendente, ivi comprese le progressioni di carriera, nonché reclutamento di personale con contratti di lavoro flessibile, nel rispetto dell'art. 19, commi 2-3, del D.Lgs. 175/2016 e delle altre norme applicabili; trattamento economico del personale;
- n)** Conferimento di incarichi di lavoro autonomo di qualunque tipo e svolgimento di tirocini, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge;
- o) Svolgimento dei procedimenti relativi alle funzioni amministrative attribuite dai soci;
- p) Svolgimento delle procedure di gestione e di riscossione dei crediti;
- q) Applicazione del codice dei contratti pubblici per l'acquisto di beni, servizi e lavori e ricorso agli strumenti di acquisizione messi a disposizione da Consip S.p.A.;
- r) Divieto di effettuazione di sponsorizzazioni (assumendo la veste di *sponsor*) da parte delle società *in house*;
- s) Divieto di erogazione di contributi liberali comunque denominati;
- t) Rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010, ivi inclusa la registrazione del codice CIG (codice identificativo gara).

4.5. Nomina del Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione

L'art. 1, comma 7, della L. 190/2012, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, riunisce nella stessa figura i compiti di Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) e di Responsabile della trasparenza (RT), salvo in caso di obiettive difficoltà organizzative.

Le società e gli enti soggetti sono tenuti alla nomina del Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione (RTPC) attenendosi a quanto previsto dalle Nuove linee guida dell'ANAC.

4.6. Individuazione dell'organo che svolge le funzioni di Organismo di vigilanza

L'art. 1, comma 8-bis, della Legge 190/2012, nelle pubbliche amministrazioni, attribuisce all'OIV/ Nucleo di Valutazione compiti specifici in ordine alla vigilanza sul sistema di trasparenza e prevenzione della corruzione. L'ANAC ritiene che, anche nelle società, occorra individuare il soggetto più idoneo allo svolgimento delle medesime funzioni. A tal fine ogni società, sulla base di proprie valutazioni di carattere organizzativo e funzionale e privilegiando in ogni caso le soluzioni che non comportano aggravio di costi, attribuisce con provvedimento motivato tali compiti all'organo interno di controllo reputato più idoneo ovvero ad un organismo di vigilanza (OdV). Si rinvia, in particolare, al paragrafo 3.1.2 delle Nuove linee guida ANAC.

4.7. Misure di trasparenza e accesso generalizzato

Per quanto riguarda le misure di trasparenza e il diritto di accesso generalizzato, si fa rinvio rispettivamente alle Nuove linee guida dell'ANAC cui le società ed enti sono tenuti ad uniformarsi, per quanto di competenza.

In materia di trasparenza, i dati da pubblicare sono quelli specificati dall'allegato 1 della Delibera dell'ANAC n. 1134/2017 ("Allegato 1. Sezione "società trasparente / amministrazione trasparente" - Elenco degli obblighi di pubblicazione").

5. Disposizioni per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo

Per disciplinare le modalità e le procedure di affidamento degli incarichi di lavoro autonomo gli organi amministrativi delle società controllate adottano apposita disciplina regolamentare .

6. Programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale

Secondo quanto previsto dall'art. 6, commi 2 e 4, del D.Lgs. 175/2016, le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario che dette società predispongono contestualmente al bilancio d'esercizio.

Per la redazione del programma di valutazione del rischio di crisi aziendale le società controllate si attengono alle *“Linee Guida per la redazione della Relazione sul Governo societario, contenente il Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, ex art. 6, comma 2 e comma 4 del D.Lgs. 175/2016”*, trasmesse dalla Direzione Finanze – Provveditorato - Aziende con circolare prot. n. 37742 del 12.04.2019.

Nel caso in cui le analisi effettuate attraverso il sistema di valutazione del rischio adottato evidenzino la presenza di una situazione di crisi d'impresa, occorre che l'organo amministrativo adotti senza indugio i provvedimenti necessari ed evitare l'aggravamento della crisi, a correggerne gli effetti ed a eliminarne le cause, attraverso un adeguato Piano di risanamento.

7. Flussi informativi

Le società e gli enti provvedono tempestivamente alla trasmissione al Comune, e per esso ai suoi organi ed uffici, di ogni informazione e/o documento utile o necessario all'esercizio delle funzioni di controllo, all'assolvimento di adempimenti o all'acquisizione di elementi conoscitivi.

In particolare:

- Le società e gli enti ottemperano alla puntuale trasmissione ai servizi comunali delle informazioni e documenti di cui questi ultimi hanno necessità per l'espletamento dell'attività amministrativa, nonché in relazione ad obblighi di comunicazione, controllo e pubblicità previsti dalle norme in vigore. Per la raccolta e la trasmissione dei dati le società ed enti si attengono agli standard eventualmente indicati dal Comune.
- In particolare, ciascuna società ed ente trasmette al Comune le informazioni necessarie alla redazione del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato del Gruppo Comune di San Giuliano Terme, del certificato al bilancio di previsione, del certificato al conto di bilancio, dei questionari al bilancio ed al rendiconto richiesti dalla Corte dei Conti al Collegio dei Revisori, nonché necessari per ad ogni altro adempimento od attività di controllo.
- Ciascuna società ed ente trasmette puntualmente al Comune le informazioni necessarie al controllo concomitante e successivo dell'attuazione dei contratti di servizio, comunque denominati, e degli affidamenti in corso di esecuzione.
- Le società a controllo pubblico provvedono a garantire il concreto perseguimento degli obiettivi specifici annuali e pluriennali che il Comune di San Giuliano Terme fissa.

8. Applicazione delle norme sul personale - Gestione e riduzione dei costi del personale società in house del comune GeSTe.

8.1 Piano del fabbisogno.

1. La società potrà procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a tempo determinato o con modalità di lavoro flessibile, solo previa espressa e formale autorizzazione della Giunta Comunale, e comunque previa presentazione ed approvazione del piano del fabbisogno del personale a corredo di una relazione previsionale aziendale atta a dimostrare l'equilibrio economico della gestione. Detta relazione, riferita ad un arco temporale triennale, da aggiornarsi annualmente, comprende:

- a) il piano industriale del triennio di riferimento relativo alla programmazione societaria in tema di performance attese e organizzative;
- b) una relazione indicante gli obiettivi imprenditoriali, strategici e gestionali, con il relativo dettaglio degli investimenti per ciascun esercizio del triennio e indicazione delle relative modalità di copertura finanziaria;

- c) il budget annuale espresso in termini di conto economico e stato patrimoniale, con l'indicazione delle previsioni relative ai costi e ai ricavi, anche in relazione agli obiettivi di cui alla lettera b);
- d) l'indicazione dei principali fattori di rischio che possano compromettere l'integrità del patrimonio e la continuità dell'attività, che possano determinare eccedenze rispetto alle risorse umane utilizzate, ovvero che possano determinare costi aggiuntivi anche derivanti da contenziosi;
- e) il piano annuale delle assunzioni per l'anno successivo corredato di un'analisi dello sviluppo della società che giustifichi il fabbisogno ivi indicato, e da una relazione sui costi del personale che dia evidenza della costituzione e dell'impiego del fondo del salario accessorio ripartito in parte fissa ed in parte variabile.

2. Il piano del fabbisogno deve essere improntato al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari:

- a. riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso dei costi di produzione (al netto degli ammortamenti e degli accantonamenti) attraverso tendenziale blocco del turn over e contenimento dei costi per il lavoro flessibile;
- b. razionalizzazione e snellimento della struttura organizzativa, anche attraverso sinergie con la struttura comunale;
- c. revisione del fondo delle risorse decentrate, preordinata ad assicurare il rispetto delle norme del CCNL che lo disciplinano ed al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione di secondo livello.

8.2 Incentivi all'esodo.

Al fine di contenere il costo del personale, l'Amministratore unico della società, qualora ne ricorrano le condizioni organizzative ed in presenza di personale che abbia maturato il diritto alla pensione o la cui permanenza in servizio prima della maturazione dei requisiti pensionistici risulti essere inferiore o uguale a 24 mesi, predispongono un piano di incentivazione all'esodo compatibile con le disponibilità finanziarie della società stessa.

Da tale operazione deve comunque risultare un incontrovertibile risparmio per la società in termini di economicità complessiva.

8.3 Contenimento delle spese per straordinario e reperibilità.

- 1. Le spese per le prestazioni di lavoro straordinario devono essere ridotte ed utilizzate solo a fronte di specifiche ed oggettive necessità.
- 2. Il costo della reperibilità del personale richiesta dal comune deve essere integralmente coperto dalla parte fissa del fondo del salario accessorio.
- 3. Fatti salvi successivi aggiustamenti da concordare con il comune, la reperibilità del personale dovrà essere assicurata, nel contingente funzionale minimo, tutti i giorni, in orario in cui nessun dipendente sia in servizio, dal lunedì al sabato, dalle quattordici alle ventiquattro e la domenica dalle ore sette e trenta alle ore diciannove.

8.4 Contenimento dinamica retributiva per il biennio 2021-2022.

- 1. La costituzione del fondo del salario accessorio di parte variabile potrà avvenire, attivando le possibilità previste dal vigente CCNL degli Enti Locali, solo a seguito di un'attenta valutazione delle condizioni di bilancio e della capacità di spesa della società. Qualora emerga una condizione di strutturale squilibrio economico, la società procederà alla riduzione degli oneri derivanti dalla contrattazione aziendale (sia per la parte normativa che economica), ove necessario rinegoziando in tale ottica le clausole del contratto aziendale.

2. La premialità del personale sarà legata al conseguimento degli obiettivi aziendali determinati dalla società di concerto con il comune, e dovrà essere corrisposta sulla base di un sistema di valutazione di performance, basato anche sui comportamenti organizzativi.
3. Le economie rispetto al budget iniziale finanziato con l'eventuale parte variabile del fondo costituiranno minori costi e non potranno essere accantonate.

9. Contenimento delle spese per consulenze

La Società dovrà eliminare tutte le spese per consulenze ricorrenti di cui possa fare a meno e dovrà affidare ulteriori incarichi di consulenza solo in caso di accertata indifferibilità e motivata necessità.

10 Digitalizzazione ed attuazione degli obblighi previsti nel codice dell'amministrazione digitale.

1. In attuazione di quanto previsto dal vigente Codice Amministrazione Digitale d.lgs. n. 82 del 2005 modificato ed integrato dal d.l. n. 217 del 13/12/2017 la Società dovrà adeguare le modalità di accesso ai servizi gestiti e i pagamenti degli stessi in modo tale da soddisfare quanto previsto negli artt. 3 bis e 5 del Codice .

2 . Dovrà essere garantito il diritto di qualsiasi cittadino ad accedere ai servizi prestati dalla società in modalità on line, mettendo a disposizione la necessaria modulistica

Dovrà garantirsi l'accettazione di pagamenti, spettanti a qualsiasi titolo, attraverso sistemi di pagamento elettronico conformemente a quanto previsto dall'art. 5 del CAD adeguandosi al PagoPA.

La società deve rispettare i termini fissati da AGID di adeguamento dei sistemi di pagamento dei servizi gestiti quali il servizio mensa e il trasporto scolastico esclusivamente attraverso PagoPA.

Questo comporta anche la rivisitazione del sito istituzionale della società che dovrà essere conforme alla normativa nazionale che disciplina i siti istituzionali degli enti e delle società partecipate.

Il mancato rispetto degli standard della sicurezza, accessibilità e fruibilità fissati dalla legge n. 82/2005 e D.L. n. 179 del 2012 art. 15 , nonchè da ultimo delle linee guida comporta l'applicazione di sanzioni da parte di AGID.

3 . L'adeguamento al Codice Amministrazione Digitale dovrà essere completato improrogabilmente entro i tempi stabiliti dalla vigente normativa.

11. Controllo sulla qualità dei servizi.

La società dovrà effettuare su un campione significativo (almeno il 10% del servizio offerto ai cittadini) una indagine annuale sulla soddisfazione degli utenti dei servizi resi con particolare riguardo:

servizio mensa e trasporto
manutenzione aree verdi
manutenzione strade

Gli esiti dell'indagine dovranno essere trasmessi periodicamente (e comunque con cadenza almeno annuale) all'amministrazione al fine di consentire una valutazione in tempi utili per eventuali azioni di adeguamento/avvicinamento alle aspettative dell'utenza.